

REGOLAMENTO (CEE) N. 3694/92 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1992
che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/92 relativo al documento
amministrativo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conseguenza dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2713/92 della Commissione⁽²⁾, gli esemplari 2 e 7 del documento amministrativo unico sono utilizzati altresì a fini statistici nel quadro degli scambi di merci comunitarie tra parti del territorio doganale della Comunità soggette a regimi fiscali differenti;

considerando che, conformemente a recenti rettifiche di natura statistica, è opportuno introdurre nella normativa sul documento amministrativo unico la codificazione relativa alla natura della transazione;

considerando che la codificazione relativa alla dichiarazione e ai regimi dev'essere completata per tener conto di nuove circostanze verificatesi dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del documento amministrativo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il testo del regolamento (CEE) n. 2453/92 è così modificato:

ALLEGATO VII

Al punto A, secondo comma, il secondo e settimo trattino vanno letti come segue

- — l'esemplare n. 2, che sarà utilizzato per la statistica dello Stato membro di esportazione, può essere altresì utilizzato per le statistiche dello Stato membro di spedizione nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente. •
- — l'esemplare n. 7, che sarà utilizzato per la statistica dello Stato membro di destinazione (formalità di transito comunitario e a destinazione) così come nel caso di scambi tra parti del territorio doganale della Comunità con regime fiscale differente. •

ALLEGATO VIII

1) Il testo relativo alla casella 1, prima suddivisione, sigla COM, dev'essere completato dal testo seguente:

- — dichiarazione di introduzione in deposito di merci comunitarie. •

2) La tabella relativa alla casella 24, « natura della transazione », è sostituita dalla tabella seguente:

« Colonna A »	Colonna B
1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7, 8) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1. Acquisto/vendita definitiva ⁽¹⁾ 2. Spedizione in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e di conto deposito 3. Operazioni di compensazione (baratto) 4. Vendita a viaggiatori stranieri per loro uso personale 5. Leasing finanziario ⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 275 del 18. 9. 1992, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1.